

# NON SOLO IL GUINZAGLIO

## Le norme per camminare e correre lungo le strade con il proprio animale

**L'AMORE PER GLI ANIMALI** invoglia a condividere con loro ogni passione, anche la corsa. Ma è opportuno focalizzare l'attenzione sulle norme che regolano le modalità con cui farlo insieme. Il primo passo è quello di rispettare sempre le norme del Codice della Strada. L'art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) prevede anche l'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano in vie o in altro luogo aperto al pubblico. A tale norma, si affianca l'Ordinanza del Ministero della Salute (c.d. Martini) del 6/8/2013 - poi prorogata il 13/7/2016 - secondo cui il proprietario o accompagnatore del cane, sempre responsabile, civilmente e penalmente, del suo controllo e della sua conduzione, è

tenuto a: 1) condurre il cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri, fatte salve le aree cani; 2) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da utilizzare in caso di pericolo per l'incolumità altrui o dietro richiesta delle autorità competenti; 3) essere fornito di strumenti idonei alla raccolta (obbligatoria) delle deiezioni del cane.

Infine, la modalità di conduzione del cane nelle aree urbane può essere regolata anche dagli atti normativi emanati dai singoli enti locali (spesso reperibili sui siti dei Comuni).

E fuori città? La normativa vigente non porta limitazioni alla conduzione degli animali domestici nelle aree extraurbane (non interne ai Parchi Nazionali o Regionali), a meno che

non sussistano divieti a livello locale. Nessun limite quindi alla condivisione dello sport con il proprio cane, ma sempre mettendo al primo posto la salute e il benessere di entrambi. Ma come comportarsi nel caso in cui,

mentre si corre soli, ci si trovi improvvisamente di fronte a un cane, magari con atteggiamento aggressivo? La prima regola è quella di non scomporsi e di mantenere calma e indifferenza, ignorandolo e proseguendo la corsa in modo regolare, senza scatti o mosse improvvise che potrebbero essere male interpretate.

Nello sfortunato caso di aggressione sarà importante conoscere, a fini risarcitori, la natura dell'animale: cane di proprietà o cane randagio. Nel primo caso sarà applicabile l'art.2052 c.c. (trattandosi di responsabilità oggettiva del padrone e/o dell'accompagnatore), mentre nel caso di cane randagio sarà invece applicabile l'art.2043 c.c. (trattandosi di responsabilità per fatto illecito, caso che rende la domanda risarcitoria sicuramente più onerosa). 🐾

**“L'ACCOMPAGNATORE DEL CANE È SEMPRE RESPONSABILE DEL SUO CONTROLLO E DELLA SUA CONDUZIONE”**



## FORUM

**AVV. CARLO CARPANELLI**  
ESPERTO IN BREVETTI E DIRITTO SPORTIVO  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

